

Caccia, ecco le nuove regole. Cosa prevede la riforma di Corriere Animali

Le principali novità previste dal Ddl 1552: più specie cacciabili, aree più estese, calendari più lunghi, via libera agli spari sui valichi di montagna e sulla neve. Sì alle aziende faunistiche private e ai cacciatori provenienti dall'estero. Sanzioni più pesanti per i bracconieri (Fonte: <https://www.corriere.it/> 23 giugno 2026)

La nuova denominazione della legge

Il Ddl 1552 mette mano alla legge 157 che dal 1992 stabilisce la «protezione della fauna selvatica omeoterma» e norma il prelievo venatorio. La prima novità è il cambiamento del titolo della legge stessa con l'introduzione della nozione di «gestione» della fauna, che punta ad un maggiore coinvolgimento dei cacciatori negli organi territoriali di gestione e che riconosce la caccia come «espressione di una tradizione nazionale» ma anche come «attività sportiva e motoria» e come azione per il contenimento delle specie invasive. La legge porta le prime firme di **Lucio Malan** (Fdl) e degli altri capigruppo della maggioranza al Senato: **Massimiliano Romeo** (Lega), **Maurizio Gasparri** (Forza Italia, ora non più capogruppo) e **Giorgio Salvitti** (moderati).

I nuovi territori di caccia

Il Ddl prevede una estensione geografica e nuovi territori in cui la caccia può essere consentita. È escluso e non è soggetto alla programmazione faunistico-venatoria il demanio marittimo mentre è inserito quello forestale. Saranno le Regioni, nei loro atti di pianificazione, a definire le aree demaniali nelle quali è consentito il prelievo, ma comunque sono escluse quelle con finalità turistico-ricreative come le spiagge.

I valichi montani

Viene rimosso il divieto assoluto di caccia in prossimità dei valichi montani interessati dalle rotte migratorie degli uccelli: la riforma prevede che le Regioni possano stabilire le regole per consentire l'attività venatoria anche in questi spazi preservando gli spazi limitati al passaggio obbligato dell'avifauna durante le migrazioni. Non saranno quindi preclusi alla caccia tutti i valichi ma solo alcuni (per esempio quelli che hanno un punto di valico situato ad almeno mille metri di altitudine e abbiano contrafforti montuosi a delimitarne la larghezza). È stato uno dei passaggi più contestati anche al di fuori dall'ambito politico per la massiccia frequentazione da parte di escursionisti che le montagne hanno registrato negli ultimi anni.

La caccia sulla neve

La riforma introduce anche la possibilità di autorizzare la caccia di selezione agli ungulati e la braccata al cinghiale anche in presenza di terreno coperto da neve, ad oggi vietate, lasciando alle Regioni la facoltà di decidere nella zona faunistica delle Alpi e in tutto il territorio nazionale.

L'utilizzo di visori notturni

Viene anche autorizzato l'uso di strumenti ottici e optoelettronici (visori notturni), «ad eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento» ed esclusivamente per la caccia di selezione. La finalità è una maggiore precisione nell'individuazione dei capi da abbattere. A sostegno del no a questa norma è stato invece evidenziato il rischio che, essendo ampia la platea delle persone autorizzate agli abbattimenti, si possano aprire spazi per atti di bracconaggio.

I calendari venatori

Per quanto riguarda i calendari venatori, il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) perde il suo valore conformativo, diventando un'opzione di tipo consultivo e risultando di fatto, accusano le opposizioni, depotenziato. Il ruolo dell'Ispra viene in qualche modo preso dalla Regioni, che avranno una maggiore autonomia decisionale sulla possibilità di estendere la stagione di caccia anche oltre il limite del 10 febbraio e gli orari giornalieri. La valutazione tecnica verrà in parte raccordata con il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Le specie cacciabili e i richiami vivi

Con la riforma vengono introdotte nuove specie cacciabili e introdotte norme meno stringenti per i richiami vivi. Diventano così cacciabili specie precedentemente escluse, come l'oca selvatica (*Anser anser*); il colombaccio (*Columba palumbus*), il piccione di città (*Columba livia* forma domestica). Per quanto riguarda la gestione del lupo, il testo recepisce l'allineamento al declassamento dello status di protezione, passato da «rigorosamente protetto» a semplicemente «protetto»: non diventa cacciabile tout court, ma in caso di necessità le Regioni potranno stabilire piani di contenimento. I richiami vivi potranno essere anche catturati e utilizzati, dopo inanellamento, in numero di dieci per specie fino ad un massimo di 40 per ogni cacciatore. Nessun limite invece per quelli allevati.

Cacciatori di altri Paesi europei

Si prevede che le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate dagli Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo siano equiparate all'abilitazione all'esercizio venatorio italiana. Viene così rimossa la limitazione d'ingresso per i cacciatori provenienti dall'estero (extra-UE e UE), che potranno esercitare l'attività venatoria in Italia senza i tetti numerici rigidi previsti dalle vecchie normative regionali.

Vietato disturbare la caccia

La riforma introduce una sanzione amministrativa pecuniaria (fino a 900 euro) per chiunque ostacoli, disturbi o interrompa intenzionalmente le attività di caccia o di controllo faunistico

legalmente autorizzate, colpendo anche le forme di disobbedienza civile non violenta degli attivisti.

Le aziende faunistico venatorie private

Le aziende faunistico venatorie non dovranno più essere «senza scopo di lucro» e potranno trasformarsi in attività d'impresa. Si introduce la qualifica di «imprenditore agricolo» per chi gestisce aree di caccia private, consentendo a queste strutture l'accesso a fondi e finanziamenti pubblici per la gestione del territorio.

Sanzioni contro il bracconaggio

Il testo prevede un aumento delle sanzioni di carattere penale (fino al triplo rispetto alla normativa precedente) per chi esercita l'attività venatoria in violazione totale delle regole, utilizzando mezzi vietati o cacciando specie protette non incluse nei calendari. Nel dettaglio, tra le sanzioni più rilevanti, è previsto l'arresto da tre mesi a un anno o l'ammenda da euro 3.600 a euro 10.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale; l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli la cui caccia è vietata; l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda da euro 2.000 a euro 12.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo. E ancora, l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 8.000 a euro 20.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (*Ursus arctos marsicanus*) e l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi.